

Causa Vrioni e altri c. Albania e Italia – Quarta Sezione – sentenza 29 settembre 2009 (ricorsi nn. 35720/04 e 42832/06)

Constata la violazione degli artt. 6, comma 1, CEDU, relativo al diritto a un equo processo; 13 CEDU, relativo al diritto a un ricorso effettivo; e 1 Protocollo 1, relativo al diritto di proprietà.

Fatto. Nel 1950, il governo albanese espropriava senza indennizzo un terreno a Tirana. Per effetto di uno scambio di note verbali del 1991, lo cedeva all'ambasciata italiana contro un corrispettivo. Con questo, procedeva ad acquistare l'immobile di Roma, da adibire ad ambasciata albanese. I discendenti del proprietario del terreno a Tirana, in parte albanesi e in parte italiani, nel 1996, fecero domanda all'apposita Commissione per le restituzioni – successivamente istituita in Albania, sulla base dell'art. 181 della nuova Costituzione – per vedersi restituito il terreno o indennizzato l'esproprio. La Commissione riconobbe il loro diritto, in parte alla restituzione della parte di terreno su cui non si era svolta attività edificatoria; in parte alla compensazione in danaro per la frazione di terreno occupata dall'ambasciata italiana.

I discendenti del proprietario fecero quindi istanza di restituzione *pro parte* all'ambasciata italiana ma questa declinò ogni competenza sull'affare, dirottando le doglianze sulle autorità albanesi. Ne nacque, innanzi ai tribunali albanesi, un contenzioso lungo e articolato – che qui non val la pena di illustrare – in esito al quale (con una sentenza del 2004) il governo italiano fu estromesso dal giudizio e ai discendenti del proprietario espropriato fu riconosciuto un diritto all'indennizzo (nn. 24 e 25 della sentenza). Questo indennizzo non fu mai versato.

Diritto. La Corte europea ritiene corretta la decisione delle corti albanesi di estromettere l'Italia dai giudizi, giacché nessun atto imputabile al nostro Paese poteva essere considerato come esercizio di 'giurisdizione' ai sensi degli art. 1 e 35 della Convenzione (nn. 39 e 40 della sentenza).

Viceversa, la Corte ritiene violato dallo Stato albanese l'art. 6, comma 1, della Convenzione per la sostanziale inefficacia del giudicato del 2004: le autorità hanno materialmente omesso di dare esecuzione alla sentenza, frustrando le finalità del processo. Viene ritenuto altresì violato l'art. 13, per l'assenza nelle procedure svoltesi di una ragionevole gamma di rimedi amministrativi; e viene quindi accertata anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale 1, per l'illegittimo sacrificio del diritto di proprietà.